

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1. - E' costituita un'associazione denominata
"Amici di Luigi – ONLUS"

L'associazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2. - L'associazione ha sede in Roma.

Art. 3. - L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO

Art. 4. - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la beneficenza, dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte mediante erogazione di borse di studio, organizzazione di corsi e lezioni, promozione di attività artistiche, musicali e letterarie a favore di ragazzi in condizioni economicamente svantaggiate.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

PATRIMONIO

Art. 5. - L'associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) dai beni o contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- d) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzative dell'associazione.

SOCI

Art. 6. - I membri dell'associazione si suddividono in: soci fondatori; soci ordinari; soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di versamento della quota associativa fissata per tale categoria di soci.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di versamento della quota associativa fissata per tale categoria di soci.

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.

Art. 7. - Gli associati hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dall'organo amministrativo per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo o dallo Statuto.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dall'organo amministrativo, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

La qualità di associato si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dall'assemblea in caso di morosità o di indegnità dell'associato a causa di attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

ORGANI

Art. 8. - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la Presidenza.

Ai componenti dell'organo amministrativo potranno essere corrisposti emolumenti nei limiti consentiti dalla legge.

ASSEMBLEA

Art. 9. - L'assemblea è costituita dagli associati aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dall'organo amministrativo.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dall'organo amministrativo entro la fine del mese di aprile; essa inoltre è convocata ogniqualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, a ciascuno degli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, da altra persona designata dall'assemblea medesima.

Art. 10. - Sono di competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- la nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
- qualsiasi delibera attinente all'associazione ad essa sottoposta dal Consiglio;
- le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 11. - Ogni associato maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti le modificazioni dello statuto, nonché la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, avente diritto di voto, mediante delega scritta.

Nessun associato può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche del presente statuto o per lo scioglimento dell'associazione è richiesto, anche in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 12. - L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, scelti fra i soci, eletti dall'assemblea e, per la prima volta, in sede di atto costitutivo.

Dura in carica per un massimo di tre anni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto da un presidente nominato dall'assemblea, il quale è anche il presidente dell'associazione.

I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Art. 13. - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telegramma o telefax almeno cinque giorni prima). Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri il Comitato Esecutivo, il Tesoriere, il Vice presidente e il Segretario e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il Presidente.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, al Comitato Esecutivo e al Segretario.

Art. 14. - Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versare annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

PRESIDENZA

Art. 15. - Al Presidente spetta la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori. In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice-Presidente.

ESERCIZIO

Art. 16. - Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004.

UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

Art. 17. - E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 18. - L'assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura dell'organo amministrativo.

SCIoglimento

Art. 19. - L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 – comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Firmato: AURORA LAVIOLA – EMILIANO GANDOLFI – FRANCESCA DI GIUSEPPE – FRANCESCO IACOROSI – GIOVANNA CLEMENTE – SARA LA VIOLA – MARCO IEVA